



# FULCROS NEWS

## Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 e 2022

*Numero 22 del 15 settembre 2021*

### **Premessa**

La presente circolare analizza le principali caratteristiche del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (art. 57-bis del D.L. 50/2017) e le modifiche normative introdotte dall'art. 67, comma 10 del D.L. 73/2021.

Viene infatti prevista la riapertura dei termini di presentazione delle domande di accesso al credito, dando così la possibilità a ciascun contribuente di inviare telematicamente la domanda (o correggerne gli importi se già presentata a marzo 2021) nel periodo tra il 01/10/2021 al 31/10/2021.

Tale credito, unicamente per gli esercizi 2021-2022, viene concesso nella misura del 50% del valore delle spese pubblicitarie effettuate:

- sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Precedentemente, per queste due tipologie di intervento il credito era calcolato in base al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati purché pari o superiore all'1%.

### **Ambito soggettivo**

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
- ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);

- agli enti non commerciali.

### **Ambito oggettivo**

In linea generale, sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (**per il 2020, 2021 e 2022, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato**).

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:

- giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.

In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).

### **Spese escluse**

Sono escluse le spese sostenute per:

- **l'acquisto di spazi** nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- per la trasmissione o per **l'acquisto di spot radio e televisivi** di inserzioni o spazi

- promozionali relativi a **servizi di pronostici, giochi o scommesse** con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
- **grafica pubblicitaria** su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line (no Google, Facebook ed altri).

### **Momento di sostenimento delle spese**

Le spese si considerano sostenute secondo l'art. 109 del TUIR, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate"

Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

### **Attestazione delle spese**

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dai soggetti di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del D.lgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;
- ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

Tale attestazione:

- riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese;
- deve essere prodotta solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto

### **Accesso all'agevolazione**

I soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito modello:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" contenente i dati degli

investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;

- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese, documento d'identità).

### **Modalità di presentazione**

Sono previsti due separati adempimenti utili per poter accedere alla fruizione del bonus. In particolare, i soggetti beneficiari devono:

- Inviare una richiesta ("comunicazione") per prenotare il credito d'imposta: la suddetta comunicazione per l'accesso al bonus **deve essere trasmessa dal 01/10/2021 al 31/10/2021 per gli investimenti relativi all'anno 2021**. Essa terrà conto sia delle spese sostenute fino alla data di invio della "comunicazione", sia della stima che ogni richiedente dovrà effettuare per gli investimenti previsti ma ancora da realizzare per l'anno 2021;
- Dare conferma della prenotazione: a tal fine, dal 1° al 31 gennaio 2022 i beneficiari devono presentare la dichiarazione sostitutiva dove si dichiara che gli investimenti indicati nella "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" inviata, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato. Si specifica che gli importi presentati nella dichiarazione sostitutiva non devono essere superiori a quelli riportati nella "comunicazione di prenotazione".

Successivamente alla chiusura della finestra di presentazione delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati (31.01.2022), verrà pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari, con l'indicazione dell'ammontare del credito effettivamente fruibile, in base alle risorse dedicate.

Data la scarsità dei fondi stanziati, si sottolinea che l'ammontare del credito effettivamente spettante potrà subire diminuzioni in base al numero di richieste di domande di accesso al credito che perverranno al Dipartimento dell'Editoria.

Tutta la documentazione a sostegno della domanda deve essere conservata per i controlli successivi ed esibita su richiesta dell' Agenzia delle Entrate.

È necessario conservare:

- le fatture ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari;
- l'attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti. Tale attestazione costituisce un documento necessario per l'accesso al credito d'imposta. Si sottolinea che essa non deve essere né prodotta né allegata in alcuna comunicazione ed ha l'obiettivo di attestare l'effettivo sostenimento delle spese pubblicitarie per le quali si richiede il credito.

### Termini di presentazione

Periodo di effettuazione degli investimenti	Comunicazione per l'accesso al credito	Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati
2021	Dall'1.9.2021 al 30.9.2021 (valide le comunicazioni trasmesse dall'1.3.2021 al 31.3.2021)	Dall'1.1.2022 al 31.1.2022
a regime	Dal 1° al 31 marzo di ciascun anno	Dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo.

NOTA: coloro che hanno già presentato a marzo 2021 la “comunicazione di accesso al credito” non sono tenuti a ripresentarla, salvo che non vogliano apportare modifiche agli importi già comunicati.

### Misura del credito d'imposta

A norma dell'art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017 (introdotto dall'art. 1 co. 608 della L. 178/2020 e sostituito dall'art. 67 co. 10 del DL 73/2021), per il 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati non solo su giornali quotidiani e periodici (come inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2021), ma anche su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

## Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del D.lgs. 471/97), con **codice tributo "6900"** (ris. Agenzia delle Entrate 41/2019), da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

## Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

## Trattamento fiscale

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP (FAQ 23.10.2019). Posto che, in linea di massima, le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d'imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio, sotto il profilo fiscale lo stesso genera ricavi ai sensi dell'art. 85 co. 1 lett. G) del TUIR.

L'agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis (art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019).

Fùlcros - Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

## Riferimenti

Dott. Andrea Piastra, mail [andreapiastra@fulcros.it](mailto:andreapiastra@fulcros.it)

Dott.ssa Stefania Candeli, mail [stefaniacandeli@fulcros.it](mailto:stefaniacandeli@fulcros.it)